



Introduzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per autofurgoni e trattori a sella leggeri a partire dal 2020

Informazioni per il settore 07/2019

Qui di seguito troverete utili e importanti informazioni in merito all'introduzione delle prescrizioni sul CO₂ per autofurgoni e trattori a sella leggeri a partire dal 2020.

Principio

Nel 2011 il Parlamento europeo ha deciso di introdurre obiettivi di emissioni di CO₂ anche per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri (iperonimo: veicoli commerciali leggeri), come già esistevano per le automobili. Secondo l'attuale diritto UE, entro il 2020 i veicoli commerciali leggeri devono ridurre le proprie emissioni a 147 g CO₂/km.

Con l'accoglimento della revisione totale della legislazione in materia energetica nell'ambito della Strategia energetica 2050 verranno introdotte anche in Svizzera, a partire dal 2020, prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli commerciali leggeri. Le prescrizioni si rifanno in ampia misura al corrispondente regolamento (UE) 2019/631. L'attuazione sarà analoga a quella per le automobili. Concretamente, a partire dal 2020 varrà lo stesso obiettivo per l'intero parco veicoli valido anche in UE (147 g CO₂/km), ma per la sua introduzione saranno concesse facilitazioni diverse e più ampie rispetto a quelle concesse nell'UE a causa della specificità del contesto svizzero. Attualmente si sta discutendo, nell'ambito della revisione totale della legge sul CO₂, sulla regolamentazione da introdurre a partire dal 2021.

Di regola ogni importatore deve rispettare un obiettivo di emissione di CO₂ specifico per il proprio parco di veicoli nuovi. Questo obiettivo è di norma calcolato sulla base dell'obiettivo medio, tenuto conto del peso a vuoto del veicolo. Se le emissioni di CO₂/km superano l'obiettivo, deve essere pagata una sanzione per ogni veicolo e per ogni grammo in eccesso.

Basi legali e campo di applicazione

La base legale è costituita dalla legge sul CO₂ (RS 641.71) e dall'ordinanza sul CO₂ (RS 641.711). Sottostanno alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta. Sono considerati veicoli commerciali leggeri i veicoli della categoria N1 e del tipo 30 o 38 con un peso totale non superiore a 3,5 tonnellate.

Le prescrizioni sulle emissioni di CO₂ non si applicano nei seguenti casi:

- veicoli immatricolati in Svizzera precedentemente;
- veicoli la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera;
- veicoli per uso speciale di cui all'allegato 2 parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE (ad es. ambulanze, autofunebri e veicoli con accesso per sedie a rotelle, ecc.);
- veicoli con un peso a vuoto superiore a 2'585 kg le cui emissioni sono misurate secondo il metodo per veicoli pesanti previsto nel regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano i valori di cui al regolamento (CE) n. 715/2007.



Riguardo all'ultimo punto segnaliamo i seguenti casi speciali (questi veicoli rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ e sono identificati tramite il codice delle emissioni):

- i veicoli con un peso a vuoto compreso tra 2'585 kg e 2'815 kg (oppure con una massa di riferimento¹ compresa tra 2'610 kg e 2'840 kg) possono essere sottoposti, su richiesta del costruttore, al metodo di misurazione per veicoli leggeri².
- i veicoli più leggeri di 2'585 kg possono essere sottoposti, su richiesta del costruttore, al metodo di misurazione per veicoli pesanti³, se il loro peso a vuoto non è inferiore a 2'355 kg.

Aspetti particolari

Raggruppamenti di emissioni

Gli importatori possono riunirsi in raggruppamenti di emissioni per raggiungere congiuntamente l'obiettivo di emissioni di CO₂. Possono riunirsi in un raggruppamento tutti gli importatori (grandi, piccoli e singole persone), a condizione che insieme importino almeno sei veicoli commerciali leggeri all'anno da immatricolare.

Cessioni

Per il calcolo della sanzione per le emissioni di CO₂ ogni importatore di veicoli commerciali leggeri, sia esso grande o piccolo, ha la possibilità di cedere un veicolo da lui importato a un altro importatore. La cessione deve essere notificata all'Ufficio federale delle strade (USTRA) prima della prima immatricolazione del veicolo in Svizzera. Le cessioni avvenute dopo la prima immatricolazione in Svizzera non vengono riconosciute. Per la cessione di un veicolo bisogna servirsi del modulo "Domanda di attestazione" dell'USTRA.

Obiettivi specifici per piccoli costruttori

Nell'Unione europea (UE) i piccoli costruttori che immatricolano per la prima volta meno di 22'000 nuovi veicoli commerciali leggeri all'anno possono richiedere un obiettivo specifico. Tale obiettivo deve essere approvato dalla Commissione europea. In Svizzera i grandi importatori di marche di veicoli di piccoli costruttori hanno la possibilità di avvalersi degli stessi obiettivi specifici ammessi nell'UE. L'importatore deve comunicarlo all'UFE tramite apposito modulo prima della prima immatricolazione di un qualsiasi veicolo commerciale leggero.

Fattori di riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli

Per i veicoli o i parchi veicoli nuovi in cui sono impiegate tecnologie innovative riconosciute dall'UE le emissioni determinanti di CO₂ riconosciute vengono ridotte a un valore massimo di 7 g CO₂/km. Anche le emissioni di CO₂ dei veicoli alimentati a gas naturale vengono ridotte del 10% in considerazione della quota di biogas. Con la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; RS 730.02), in vigore dal 1° gennaio 2020, questa percentuale verrà alzata al 20%.

Modalità di introduzione degli obiettivi di emissioni di CO₂

A differenza dell'UE, dove a partire dal 2020 l'obiettivo di emissioni di 147 g CO₂/km varrà per l'intero parco di veicoli commerciali leggeri, in Svizzera è prevista un'introduzione agevolata: si tratta del phasing-in e dei supercrediti previsti per gli anni 2020-2022. Attualmente si sta discutendo, nell'ambito della revisione totale della legge sul CO₂, sulla regolamentazione da introdurre a partire dal 2021.

¹ Secondo il diritto europeo la massa di riferimento («Reference Mass») corrisponde al peso a vuoto sommato a 25 kg. Nell'ordinanza sul CO₂ il peso di riferimento è il peso a vuoto.

² Metodo di misurazione per veicoli leggeri secondo il regolamento UE 715/2007/CE

³ Metodo di misurazione per veicoli pesanti secondo il regolamento UE 595/2009/CE



Dati determinanti per le emissioni di CO₂ e per il peso a vuoto

I mezzi commerciali leggeri possono essere importati in Svizzera in stati differenti: già completi oppure sotto forma di veicoli base, che verranno completati in loco con l'ultima fase secondo le esigenze del cliente. In quest'ultimo caso si parla di veicoli costruiti in più fasi (ingl. Multi Stage Vehicles, MSV), per i quali la procedura di immatricolazione si differenzia da quella prevista per i veicoli già completi. Gli articoli 24 e 25 dell'ordinanza sul CO₂ precisano quali dati prendere in considerazione per le emissioni di CO₂ e per il peso a vuoto a seconda del caso. Negli articoli si distingue tra veicoli con approvazione del tipo, ossia veicoli con una scheda tecnica svizzera (art. 24), e veicoli privi di approvazione del tipo (art. 25). Le seguenti tabelle illustrano i dati da prendere in considerazione a seconda del caso. Occorre tenere presente che qualora vengano presentati dati basati sul COC⁴, essi valgono sia per le emissioni di CO₂ che per i valori del peso a vuoto: non è ammesso mischiare le fonti se la fonte utilizzata contiene entrambi i valori.

	CO ₂	Peso a vuoto
Veicolo completato	<ol style="list-style-type: none">1. Approvazione del tipo2. Certificate of Conformity (COC)	<ol style="list-style-type: none">1. Approvazione del tipo2. Modulo 13.20 A3. COC
Veicolo costruito in più fasi	<ol style="list-style-type: none">1. Approvazione del tipo del veicolo base2. COC	<ol style="list-style-type: none">1. Approvazione del tipo2. 13.20 A (fonte: immatricolazione individuale o bolletino di pesatura)3. Se sono stati inoltrati dati COC: calcolo secondo il Regolamento 143/2013

Tabella 1 Fonte dei dati relativi alle emissioni di CO₂ e al peso per i veicoli con approvazione del tipo

⁴ COC (Certificate of Conformity): certificato di conformità. Documento che certifica che un veicolo rispetta le prescrizioni tecniche vigenti. Nel caso di veicoli singoli contiene i corrispondenti dati tecnici estratti dall'approvazione generale CE.



	CO ₂	Peso a vuoto
Veicolo completato	<ol style="list-style-type: none">1. COC2. Valutazione o certificazione della conformità3. Calcolo secondo l'allegato 4 dell'ordinanza sul CO₂4. Valore fisso presunto (400 g CO₂/km)	<ol style="list-style-type: none">1. COC2. Valutazione o certificazione della conformità3. Bollettino di pesatura
Veicolo costruito in più fasi	<ol style="list-style-type: none">1. COC2. Valutazione o certificazione della conformità	<ol style="list-style-type: none">1. 13.20 A (fonte: immatricolazione individuale o bollettino di pesatura)2. Valutazione o certificazione della conformità3. Se sono stati inoltrati dati COC: calcolo secondo il Regolamento 143/2013

Tabella 2 Fonte dei dati relativi alle emissioni di CO₂ e al peso per i veicoli privi di approvazione del tipo

Grandi importatori nel 2020

Le prescrizioni sulle emissioni di CO₂ per i veicoli commerciali leggeri distinguono tra grandi e piccoli importatori. Per grandi importatori si intendono le imprese che in un anno importano più di cinque veicoli nuovi da immatricolare. Diversamente dai piccoli importatori, ai fini del calcolo della sanzione i grandi importatori possono conteggiare le emissioni di CO₂ sull'intero parco veicoli; per i piccoli importatori, invece, il calcolo si basa su ogni singolo veicolo. I piccoli importatori hanno la possibilità di dichiararsi all'UFE come grandi importatori provvisori. Qualora alla fine dell'anno di riferimento figurino nel conto di un grande importatore provvisorio meno di sei veicoli commerciali leggeri (secondo il campo di applicazione delle prescrizioni sulle emissioni di CO₂), l'importatore in questione viene considerato un piccolo importatore e deve procedere, a posteriori, a un computo separato per ogni veicolo immatricolato in quell'anno di riferimento.

Per l'anno 2020 sono considerati grandi importatori ufficiali quegli importatori che nella prima metà del 2019 (fino al 30 giugno 2019) hanno immatricolato più di cinque veicoli commerciali leggeri; gli importatori che nel 2019 non hanno raggiunto le sei nuove immatricolazioni possono dichiararsi per l'anno 2020 grandi importatori provvisori.

Importante: anche i grandi importatori ufficiali devono inoltrare all'UFE entro la fine dell'anno l'apposito modulo per la conferma del loro status e dei loro dati di contatto.

Peso a vuoto di riferimento e importi delle sanzioni

Il peso a vuoto di riferimento M_{t-2} (per il 2020: peso a vuoto medio del parco dei veicoli commerciali leggeri nel 2018) viene comunicato a settembre 2019, come per le automobili.

La sanzione ammonta attualmente a CHF 111.- per ogni grammo in eccesso rispetto all'obiettivo (come per le automobili) e viene arrotondata al decigrammo. L'importo della sanzione viene calcolato sulla base della normativa europea, che prevede una sanzione di 95 euro per ogni grammo in eccesso rispetto all'obiettivo, e applicando il valore annuo medio aggiornato del tasso di cambio



CHF/EUR, conformemente all'articolo 29 dell'ordinanza sul CO₂. L'importo per l'anno 2020 verrà comunicato a settembre 2019 insieme al peso a vuoto di riferimento.

Passaggio alla WLTP

Nel caso dei veicoli commerciali leggeri l'introduzione del nuovo metodo di misurazione WLTP dipende dalla categoria di peso del veicolo.

Termine di introduzione: analogamente alla normativa in materia di sostanze nocive, i veicoli commerciali leggeri vengono suddivisi in tre sottogruppi in base al peso. Le date dell'introduzione della WLTP dipendono dal gruppo di peso cui appartiene il singolo veicolo.

	Massa di riferimento secondo l'UE	Obbligo di introdurre la WLTP per i nuovi modelli	Obbligo di introdurre la WLTP per tutti i veicoli nuovi
Gruppo I (N1-I)	fino a 1'305 kg	da settembre 2017	a partire da settembre 2019
Gruppo II (N1-II)	1'306 kg - 1'760 kg	da settembre 2018	a partire da settembre 2020
Gruppo III (N1-III)	a partire da 1'761 kg	da settembre 2018	a partire da settembre 2020

Tabella 3: Termini per l'introduzione della WLTP per i gruppi di peso da N1-I a N1-III dei veicoli commerciali leggeri.

Valori di misurazione e obiettivi: per il momento vale ancora il valore NEDC di 147 grammi per chilometro e sono disponibili appositi valori NEDC per l'attuazione (i cosiddetti valori NEDC 2.0, ottenuti dalla conversione dei valori misurati tramite il sistema WLTP).

A partire dal 2021 saranno disponibili solo valori WLTP. A partire dal 2021 nell'UE l'obiettivo verrà convertito sulla base del rapporto tra i valori WLTP e NEDC del parco veicoli nuovi del 2020. In Svizzera spetta al Parlamento attuare questa regolamentazione ed eventualmente farla confluire nella revisione totale della legge sul CO₂ attualmente in corso. Nella sessione invernale del 2018 il Consiglio nazionale ha già discusso su una richiesta riguardante questo tema.



Scadenze fino all'introduzione delle prescrizioni nel 2020

Data	Evento
4 luglio 2019	Pubblicazione del Rapporto sulle automobili nuove 2018 (non disponibile in italiano) e dei dati sul parco dei veicoli commerciali leggeri 2018 in Svizzera (peso a vuoto di riferimento provvisorio)
Metà agosto 2019	Aggiornamento del sito dell'UFE, pubblicazione di tutti i moduli e delle FAQ
Entro il 31 agosto 2019	Contattare gli importatori che nel 2020 avranno lo status di «grandi importatori»
Entro il 30 settembre 2019	Comunicazione del peso a vuoto di riferimento 2018 (M _{t-2}) e degli importi delle sanzioni 2020
Entro il 31 ottobre 2019	Trasmissione ai grandi importatori dei dati sui test per il calcolo delle sanzioni del 1°-3° trimestre 2019 (via sharepoint)
30 novembre 2019	Termine registrazione per i raggruppamenti di emissioni 2020
31 dicembre 2019	Termine registrazione per i grandi importatori 2020
1 gennaio 2020	Inizio attuazione
Aprile 2020	Trasmissione dei dati del 1° trimestre 2020 ai grandi importatori (via sharepoint)
Luglio 2020	Trasmissione dei dati della 1° metà del 2020 ai grandi importatori (via sharepoint)

Riferimenti, link

Raccomandiamo di consultare preventivamente i seguenti documenti:

- [legge sul CO₂ \(RS 641.71\), artt. 10 - 13](#)
- [ordinanza sul CO₂ \(RS 641.711\), artt. 17 - 37](#)
- [Rapporti sulle automobili nuove](#) → Documenti → Rapporto sulle automobili nuove
- [Regolamento \(UE\) 2019/631](#)

Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili sul sito dell'UFE: www.bfe.admin.ch/auto-co2

Contatti per domande

Il team dell'UFE responsabile dell'attuazione delle prescrizioni è a vostra disposizione per chiarimenti sul calcolo delle sanzioni e sulla base dei dati:

Elia Limarzo, Specialista Mobilità:

Elia.limarzo@bfe.admin.ch, Tel. +41 58 469 89 16

Mirco Studer, Specialista Mobilità:

Mirco.studer@bfe.admin.ch, Tel. +41 58 462 54 07